

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

Tel. 0172/373026 Fax 0172/373174 info@comune.monasterolodisavigliano.cuneo.it C.F. E P.I. 00489010041 Piazza Castello n. 6 CAP 12030

IL SINDACO

Ord.n°26/2016

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, con Delibera n° 34/2016 del 28/11/2016, ha modificato il Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera n° 23/2005 del 15/06/2005;

RAVVISATA la necessità di procedere nell'area interessata alla regolamentazione della circolazione stradale, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

L'istituzione di un divieto di sosta con rimozione in corrispondenza dell'area predisposta allo stallo dei mezzi adibiti a commercio su aree pubbliche nei seguenti periodi:

- il lunedì ed il giovedì dalle ore 07,00 alle ore 14,00;
- <u>il mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 20,30;</u>

nonché l'istituzione di un divieto di sosta e fermata permanente nel tratto di corsia, istituito durante la riqualificazione dell'area antistante il sagrato della Chiesa Pietro e Paolo, che convoglia i veicoli verso Vicolo della Roida. (Vedere foto in allegato).

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale, nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da installarsi a norma del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada (D.L.gls. 30.04.1992, n° 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 14 Dicembre 2016

II Sinda

Oly in al